



ORDINANZA N° 52/19

Il Presidente

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni e il Decreto n. 169 /2016;

VISTO il D. M. del 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della relativa circoscrizione territoriale di competenza del porto di Salerno;

VISTO il D.M. del 11/03/2003 di estensione della circoscrizione territoriale di competenza del porto di Salerno che ai sensi del D.lgs 169 del 2016 fanno parte della più ampia circoscrizione della ADPS MTC;

VISTA: la nota dell'Area Tecnica dell'Autorità Portuale n.TE/2PTS18/0024775 del 12.11.2019 con la quale è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza di regolamentazione dei lavori per la realizzazione della scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa e della costruenda piazza della Libertà;

RITENUTO che tali lavori rientrano nella riqualificazione complessiva dell'area demaniale Santa Teresa come previsto dal Protocollo di intesa stipulato in data 06/10/2011 tra Comune e la soppressa Autorità portuale di Salerno - ratificato dall'allora Comitato portuale con delibera n. 21/2011;

RILEVATO che per tale intervento l'impresa aggiudicataria che eseguirà i lavori, ai sensi della Delibera Presidenziale n. 119 del 19.04.2019 è la società Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri srl con sede in via Vespucci, 9 Napoli;

VISTA la propria ordinanza n. 18/05 con cui è stato approvato il "Regolamento di attuazione delle procedure di rimozione d'ufficio e recupero delle somme a tal fine anticipate nelle ipotesi di deposito abusivo di merci e materiali in ambito portuale";

VISTA l'ordinanza n. 01/10 fc dell'Autorità Portuale di Salerno e della Capitaneria di Porto di Salerno e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover pertanto tutelare la pubblica incolumità, imponendo mediante l'interdizione delle aree interessate all'intervento di cui sopra;

CONSIDERATO: che questo Ente, a norma dell'art. 6 della legge 84/94, è competente anche alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza in ambito portuale;

RENDE NOTO

- che a decorrere dal giorno 02 del 12 /2019 e sino a termine esigenze le aree e specchio acqueo, ricadenti nell'ambito dell'Area di Santa Teresa, e sul Molo 3Gennaio del porto commerciale saranno interessati dai lavori necessari per la realizzazione di opere



Ufficio territoriale di Salerno

funzionali alla realizzazione di una scogliera antistante lo specchio acqueo come individuato nella planimetria allegata (all.1);

- che, al fine di allestire l'area di cantiere ed avviare tempestivamente i lavori è necessario interdire agli usi abituali l'area e lo specchio acqueo interessati indicati nella planimetria in allegati 1 alla presente ordinanza quale parte integrante;
- che la presente ordinanza regola le attività ai soli fini della realizzazione dei lavori e della destinazione di aree, salvi autonomi provvedimenti adottati dalla Capitaneria di porto di Salerno e finalizzati alla sicurezza e regolazione della navigazione marittima.

E pertanto,

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalle ore 08:00 del 02 /12 /2019, per una durata di 180 giorni, naturali e consecutivi, e comunque fino alla conclusione dei lavori che sarà comunicata dalla Direzione Lavori, saranno espletati i lavori di realizzazione della scogliera nello specchio acqueo di Santa Teresa, e pertanto è vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone/veicoli ed unità navali, l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale nonché qualsiasi altra attività connessa con il porto, relativamente ed esclusivamente alle zone di cantiere come evidenziate nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento.


Le aree e lo specchio acqueo dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale/veicolo/pontili/sistemi di ormeggio e tenuta (corpi morti e catenarie) ivi depositato, all'infuori dei mezzi e materiali riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori.

I concessionari per ormeggi nello specchio acqueo di S. Teresa, anche se non direttamente interessati dallo specchio acqueo interdetto, dovranno procedere ad una verifica dei sistemi di ormeggio e tenuta dei propri pontili e provvedere ad un implementazione e/o adozione di misure alternative per garantire l'ormeggio in sicurezza delle unità da diporto, specificando che tale verifica è nella esclusiva responsabilità del concessionario.

Articolo 2

L'Impresa appaltatrice dei lavori dovrà:

1. Provvedere alla delimitazione delle aree di volta in volta interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative vigenti (per quelle a mare previa specifica ordinanza della Capitaneria di porto), e con una recinzione



Ufficio territoriale di Salerno

- provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento ed i possibili urti dei mezzi che operano sulle banchine, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Direzione Lavori o da parte di personale dell'Autorità di S. Portuale. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;
2. Disporre di personale in numero sufficiente per controllare che tutte le manovre dei mezzi si svolgano in sicurezza;
 3. adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.
 4. avvisare, tramite il Direttore dei Lavori, con congruo anticipo, non inferiore a giorni 7 (sette), i Concessionari direttamente interessati, al fine di permettere che le aree/Specchi acquei, di volta in volta necessarie, vengano lasciate libere;
 5. adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare il **D.Lvo. 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato dal D.Lvo 2 agosto 2009, n. 106;**
 6. trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
 7. **evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;**
 8. adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità e la navigazione – secondo le prescrizioni ulteriori della Autorità marittima-, circostante l'area di cantiere, garantendo in ogni caso l'accesso ai veicoli/unità di emergenza anche in tali aree;
 9. Regolare le attività al Molo 3Gennaio senza arrecare intralci agli accosti programmati, assumendo continui contatti con l'Ufficio Nostromi della Capitaneria di porto;
 10. assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;



Ufficio territoriale di Salerno

11. consentire sempre il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza ed ai seguenti soggetti: personale in servizio dell'Autorità di sistema Portuale, della Capitaneria di Porto, delle forze di Polizia;
12. **tempestivamente comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, tramite il Direttore dei lavori, l'avvio/sospensione e conclusione dei lavori.**

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da esso preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

Il personale dell'Autorità di Sistema Portuale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.

Articolo 3

In caso di deposito abusivo di merci/materiali nell'area interdetta sarà applicato il procedimento di rimozione d'ufficio e recupero delle somme a tal fine anticipate, come disciplinato dal relativo Regolamento approvato con ordinanza 18/05 della soppr. Autorità Portuale di Salerno.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dai lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori.

Napoli, 19 NOV. 2019

IL PRESIDENTE
| Dr Pietro Spirito



<p>Autorità di Sistema Portuale PORTO DI SALERNO (Cat. 2 - Classe 1)</p>	<p>Lavori di realizzazione della nuova Scogliera a protezione dell'area e dello specchio acqueo di Santa Teresa.</p>	<p>Titolo elaborato: Individuazione delle aree di intervento e di cantiere.</p>	<p>IL DIRIGENTE AREA TECNICA Ing. Adolfo Vianello</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Pasquale Memoli</p> <p>N. Elaborato 1</p>
		<p>REV. SCALA 0 1 : 2.000</p>	<p>DISEGNATORE geom. P. Memoli</p>
		<p>CONTROLLO</p>	<p>DATA 16 ottobre 2019</p>
		<p>prnl 2PFS18</p>	